

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

24.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	8, 12, 14
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destinazione dei pubblici dipendenti (1707);		Facchiano Ferdinando .....	15
Vairo ed altri: Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena (2282)	3	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria .....	14
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 7	Forleo Francesco .....	13
Violante Luciano, <i>Presidente</i> .....	8, 9, 10 11, 12, 13, 15	Fracchia Bruno .....	10, 11
		Mellini Mauro .....	4, 8, 9, 10, 11
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	3, 4, 7 8, 10, 11, 12, 13, 14
		Orlandi Nicoletta .....	5
		Vairo Gaetano .....	9, 11, 14

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1707); e della proposta di legge Vairo ed altri: Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena (2282).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vairo, Agrusti, Alessi, Andreoli, Antonucci, Armellin, Balestracci, Caccia, Duce, Frasson, Gelpi, Gottardo, Lamorte, Lattanzio, Lusetti, Mensorio, Napoli, Patria, Perani, Perrone, Piredda, Radi, Riggio, Righi, Rojch, Russo Raffaele, Savio, Silvestri, Sinesio, Viscardi, Viti, Zoppi: « Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena ».

Comunico che, in data 9 giugno 1988, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Il presente disegno di legge è volto a modificare talune disposizioni del codice penale in materia di circostanze attenuanti comuni, di sospensione condizio-

nale della pena e di non menzione della condanna nel certificato del casellario, nonché a disciplinare in maniera diversa gli effetti che le condanne penali per taluni reati spiegano sul rapporto di pubblico impiego.

L'articolo 1 intende modificare il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale aggiungendovi la frase: « ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità ».

Si vuole estendere, attraverso il riferimento alla tenuità del lucro conseguito dal fatto illecito o alla tenuità del pericolo cagionato dal fatto illecito medesimo, l'applicabilità dell'attenuante in questione.

L'articolo 2 si propone di modificare l'articolo 166 del codice penale per il quale: « La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Il presente disegno di legge propone, invece, all'articolo 2, l'estensione della sospensione condizionale anche alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

L'articolo 3 propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale con il seguente: « In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene ».

L'articolo 4 propone l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale e, quindi, la rimozione dell'obbligo di fare menzione della condanna nel certificato del casellario.

L'articolo 5 propone l'introduzione di una diversa disciplina per la destituzione dei pubblici dipendenti a seguito di condanna penale. Esso recita: « La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo ».

Già in sede referente si è registrato un ampio consenso su questo provvedimento che mira ad introdurre norme di maggiore equità e del quale auspico una rapida approvazione.

Vorrei preannunciare la presentazione di un articolo aggiuntivo per estendere l'applicabilità delle norme in questione alle pene accessorie la cui esecuzione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, consentendo la riammissione in servizio dei dipendenti destituiti da provvedimento disciplinare.

Mi dichiaro, comunque, disponibile a valutare gli emendamenti che dovessero essere presentati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MAURO MELLINI.** Vorrei innanzitutto manifestare il mio pieno accordo alle linee generali del provvedimento in esame che adegua la regolamentazione delle pene accessorie ad un indirizzo oggi prevalente in tema di pene principali, anche per evitare di permanere nell'ambito di un'impostazione draconiana per quanto riguarda le pene principali. Ho, però, ri-

serve su alcuni articoli del progetto di legge ed aggiunte da suggerire: su queste mie considerazioni richiamerei l'attenzione del relatore — del resto, sempre molto attento — e del rappresentante del Governo.

Per quanto concerne il primo articolo del disegno di legge, che estende l'attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale per i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ai delitti determinati da motivi di lucro, vorrei osservare che, nel caso di specie, è stato compiuto un « salto » di carattere logico che porta ad incongruenze clamorose. Infatti, se per i reati che offendono o sono contro il patrimonio noi facciamo riferimento ad un dato oggettivo, alla struttura del reato in quanto tale, evidentemente per i reati determinati da motivi di lucro stabiliamo trattamenti differenti.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Vorrei far notare che l'attenuante in oggetto può prevedersi solo se correlata al pericolo cagionato, che deve essere di particolare natura.

**MAURO MELLINI.** Colui che agisce per lucro rappresenta certamente un tipo di delinquente più pericoloso di altri, tanto che dovrebbe ipotizzarsi per costui l'aggravante dei motivi abietti o futili. Infatti se io do diecimila lire a qualcuno incaricandolo di andare a rompere il parabrezza dell'automobile di qualcuno, costui, che compie quest'azione per una somma così poco rilevante è evidentemente più pericoloso di chi commetta la medesima infrazione solo perché gli è antipatico il proprietario dell'automobile.

Si tratta di una questione che deve essere superata, anche perché credo che nella *ratio* del provvedimento in esame non si voglia far riferimento ai motivi di lucro intesi come una specialità della condotta del singolo individuo, quanto a reati che oggettivamente siano caratterizzati da lucro, qual è ad esempio la corruzione. Ribadisco la necessità di tener pre-

sente anche per il lucro la caratteristica oggettiva della fattispecie penale e non la singola condotta; ciò significa che far riferimento non ai motivi ma alla fattispecie penale in tema di lucro sarebbe senz'altro una procedura più corretta.

All'articolo 2 si parla della sospensione condizionale della pena. A mio avviso, sarebbe opportuno prevedere la estensione delle pene accessorie ai provvedimenti di condono. Infatti, in condizioni pressoché identiche, vi può essere un condono che opera negli stessi limiti in cui è prevista la sospensione condizionale della pena. Pertanto, con gli opportuni adattamenti alla natura di tale provvedimento, ribadisco l'opportunità di prevedere anche il condono.

Mi dichiaro, inoltre, favorevole all'articolo aggiuntivo preannunciato dal relatore, pur se ritengo utile che in esso venga precisato che, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa, se l'atto è impugnato in sede giurisdizionale, il disposto di tale articolo deve valere anche per questi casi.

Infine, mi riservo di esaminare riflessi che il provvedimento in esame ha relativamente alle pene accessorie proprie del codice penale militare, aspetti che forse sarebbe opportuno valutare.

NICOLETTA ORLANDI. Desidero intervenire per sottolineare alcuni problemi di una certa complessità e gravità che, a mio avviso, si pongono rispetto al provvedimento in discussione. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 2, relativo all'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie. Ritengo che tale particolare questione meriti una riflessione specifica; su di essa richiamo l'attenzione della Commissione, e in particolare del relatore e del Governo, perché sono del parere che insieme si debbano trovare soluzioni congrue. Segnatamente intendo fare riferimento all'applicazione della norma in oggetto ad una specifica pena accessoria attualmente disciplinata dal codice penale, la decadenza dalla patria potestà.

Prima di passare al merito di questo rilievo, faccio presente che il mio gruppo condivide pienamente lo spirito della riforma. Noi crediamo che essa si inserisca anche nel quadro di un riesame più generale di una serie di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, vale a dire la riforma delle misure di prevenzione, che abbiamo licenziato di recente, nonché il provvedimento restrittivo della libertà personale, all'esame di questa Commissione in sede referente.

Per quanto concerne, più specificamente, il sistema sanzionatorio, credo che questa estensione della sospensione condizionale della pena si collochi nell'ambito di una riflessione più complessiva riguardante la funzione delle sanzioni, con una maggiore attenzione alla risocializzazione del condannato.

A mio avviso, forse sarebbe necessario approfondire globalmente l'insieme delle problematiche relative agli effetti che conseguono alla condanna. Probabilmente, dovremmo fare anche un passo indietro e cominciare ad interrogarci, a prospettare soluzioni, per quanto riguarda, ad esempio, i carichi pendenti. In ordine agli effetti che conseguono alla condanna, oltre che sul tema delle pene accessorie, che è molto rilevante, si dovrebbe riflettere su tutta quella serie di limitazioni che finiscono per creare una sorta di tunnel nel quale il condannato entra e dal quale, molto difficilmente, riesce a venir fuori. Penso, ad esempio, all'impossibilità, in base al nostro ordinamento, di entrare nel pubblico impiego per chi abbia subito una condanna.

Anche sul tema specifico delle pene accessorie a mio avviso sarebbe necessaria una riflessione complessiva. Il nostro codice penale configura ancora le pene accessorie come effetti penali della condanna: quest'impostazione già indica un tendenziale automatismo, per cui la pena accessoria consegue alla condanna penale; tra l'altro, essa viene applicata basandosi unicamente — perché ciò prevede la legge — sulla durata della pena principale, della pena detentiva, anche se il legislatore ha compiuto uno sforzo per rompere questo

automatismo, ad esempio approvando la legge sulla depenalizzazione che prevede pene accessorie riferite alla qualità dei reati, ad una specifica tipologia (ad esempio, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ripeto che una riflessione complessiva su questa materia è a mio avviso necessaria, proprio perché le pene accessorie sono caratterizzate spesso da un'afflittività maggiore di quella della pena principale ed inoltre sovente contribuiscono — come d'altra parte si rileva anche da questo disegno di legge — ad aumentare gli ostacoli alla risocializzazione, anziché promuovere tale processo a favore del condannato.

Una riflessione più attenta, a mio giudizio, potrebbe anche portarci a ribaltare l'attuale situazione e a trasformare alcune pene accessorie in pene principali.

Tutto questo complesso di problematiche sottese all'attuale disciplina delle pene accessorie avrebbe forse meritato (o comunque meriterebbe adesso) di essere analizzato complessivamente, proprio perché le modifiche settoriali sono suscettibili di produrre effetti negativi, in quanto non incidono sul complesso della materia ma soltanto su alcuni effetti secondari.

Venendo al merito del mio intervento, ritengo che una particolare considerazione meriterebbe il problema di come la sospensione condizionale della pena accessoria operi nell'ipotesi in cui essa consista nella decadenza dalla patria potestà. Oggi questa fattispecie è regolata dall'articolo 34 del codice penale, il quale stabilisce che essa consegua nei casi specificamente previsti dalla legge che, attualmente, sono rappresentati dai reati sessuali, dall'incesto e dall'alterazione di stato. Tale sanzione è applicata per una durata doppia rispetto alla pena inflitta nell'ipotesi di reato commesso con abuso della patria potestà; vi è poi il coordinamento con le altre norme che prevedono la decadenza dalla patria potestà come effetto dell'ergastolo e la sospensione discrezionale per il periodo della durata della pena detentiva quando questa non sia inferiore a cinque anni.

Ritengo che questa particolare pena accessoria abbia una sua specificità che forse dovrebbe indurci a trasformarla, a non intenderla più come pena accessoria. Sono del parere che, rispetto alla patria potestà e, quindi, ai provvedimenti che incidono su questa, il problema non consista tanto nella reazione dello Stato nei confronti del condannato, quanto nel fatto che l'intervento sulla patria potestà deve sottendere precipuamente l'interesse del minore oggetto del reato nei casi previsti dall'articolo 34.

Quindi, vorrei spingere la Commissione ed il Governo a riflettere su quelli che sono, viceversa, gli effetti di un'automatica, meccanica sospensione di questa pena accessoria conseguente alla modifica dell'articolo 166 del codice penale. Purtroppo, ciò non avverrebbe in casi di scuola, in ipotesi liminali, bensì con riferimento a fatti che accadono normalmente; anche nei reati più gravi, ad esempio la violenza sessuale commessa dai genitori nei confronti dei figli minori, si giunge alla sospensione condizionale della pena attraverso il gioco della seminfermità mentale, delle attenuanti generiche. Recentemente si è verificato un episodio che ha colpito profondamente e legittimamente la coscienza del nostro paese. Ebbene, prevedere automaticamente che il genitore, reo di un delitto di violenza sessuale nei confronti del figlio, torni a casa dopo aver ottenuto la sospensione condizionale della pena e continui ad esercitare pienamente tutti i diritti sui figli minori, significa assumersi una responsabilità molto grave. Credo, quindi, che il provvedimento in esame si riferisca soprattutto ad altri tipi di pene accessorie, in particolare all'interdizione dai pubblici uffici (con tutti gli ostacoli che essa comporta nei confronti del reinserimento del condannato), non tanto alla decadenza dalla patria potestà, che sottende un'esigenza reale e pressante di tutela.

Sono dell'avviso che debba essere trovata una soluzione a questo specifico problema, perché è giusto, in generale, estendere la sospensione condizionale anche

alle pene accessorie, riconnettendo però tale esigenza di adeguamento del nostro sistema sanzionatorio agli specifici problemi di tutela dei figli minori, soprattutto nell'ipotesi dei reati più gravi, che sono quelli cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 34 del codice penale.

A questo punto invito la Commissione, ed in particolare il relatore ed il Governo, ad enucleare le soluzioni più opportune. Penso che vi sia una vasta gamma di ipotesi. Con ogni probabilità la più rapidamente praticabile — facendo anche i conti con il funzionamento del nostro sistema giudiziario — sarebbe quella di prevedere una deroga al disposto dell'articolo 2 del disegno di legge, stabilendo che la sospensione condizionale della pena si estende a tutte le pene accessorie, con esclusione di quella prevista dall'articolo 34 del codice penale, cioè la decadenza della patria potestà. Ripeto, questa problematica rappresenta la soluzione più lineare, che comunque rinvia ad un successivo momento di revisione complessiva del sistema delle pene accessorie.

Esistono poi altre possibili soluzioni, una delle quali è quella di prevedere, in relazione ai provvedimenti attinenti alla potestà dei genitori, una norma analoga a quella prevista dall'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame in riferimento alla destituzione dei pubblici dipendenti: prevedere, cioè, che la sospensione condizionale si estenda alle pene accessorie e, quindi, anche nel caso della decadenza della potestà dei genitori. In questo caso, si dovrebbe instaurare presso il tribunale dei minorenni un procedimento volto a definire i provvedimenti da assumere a tutela dei figli minori.

Un'altra possibile soluzione, ancora più radicale, è quella di procedere ad una modifica dell'articolo 34 del codice penale, eliminando i provvedimenti relativi alla potestà dei genitori dal regime delle pene accessorie: prevedere, cioè, che per i reati commessi con abuso od in violazione dei doveri inerenti alla potestà dei

genitori la determinazione dei provvedimenti sia rimessa al tribunale dei minorenni, che potrà graduarli a seconda della specifica situazione della famiglia, anche rispetto alla possibilità di ricostituire un rapporto familiare fra genitori e figli.

Ritengo che, in ogni caso, una di queste soluzioni debba essere adottata dalla Commissione di concerto con il Governo, in quanto, a mio avviso, non è opportuno estendere automaticamente il beneficio della sospensione condizionale della pena anche alla potestà parentale.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Desidero rispondere all'onorevole Mellini, il quale poco fa ha parlato a proposito dell'articolo 1 di una sorta di salto logico, che io non riscontro, nel testo al nostro esame. Ritengo che il concetto di tenuità del lucro rispetto ad un danno effettivo sia utile; l'onorevole Mellini — che io reputo un garantista — mi consentirà di affermare che il giudice, nell'irrogazione della pena, può tener conto di alcuni fattori ai fini della concessione delle attenuanti invocate. Sono d'accordo con l'onorevole Mellini che gli effetti della sospensione si possono estendere al caso del condono.

Per quanto riguarda le obiezioni della collega Orlandi, sono d'accordo che l'afflittività della pena accessoria in molti casi è maggiore di quella della pena principale. Ritengo, tuttavia, che le sue considerazioni sull'articolo 34 del codice penale, a proposito della decadenza della potestà parentale, potrebbero essere meglio valutate nel contesto di un apposito emendamento, purché quest'ultimo non sconvolga l'impianto dell'ordinamento attuale. Non è questa, infatti, la sede per promuovere una riforma globale; abbiamo al nostro esame un provvedimento limitato, in cui tuttavia le giuste obiezioni formulate dalla collega Orlandi possono trovare adeguata capienza.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che il disegno di legge al nostro esame, avendo ricevuto — salvo per alcuni aspetti, sui quali interverrò — ampi consensi da tutte le parti politiche meriti l'approvazione di questa Commissione.

Per quanto riguarda l'ipotesi del condono, probabilmente l'onorevole Mellini si riferiva ai provvedimenti di indulto; pertanto, ritengo che non sia questa la sede per affrontare tale questione, poiché l'indulto nasce da provvedimenti autorizzativi del Parlamento.

MAURO MELLINI. Esistono persone che già lo hanno ottenuto e non possiamo trattarle peggio di coloro ai quali viene concessa la condizionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha presentato un emendamento che estende i benefici del provvedimento anche al codice militare di pace; esiste, infatti, in quel testo un articolo concernente l'applicazione della sospensione condizionale della pena limitatamente ai casi di sospensione dall'impiego e dal grado. Il Governo propone l'abrogazione dell'articolo 69 del codice militare di pace, in modo che a tutti i reati previsti da quel codice si applichi l'articolo 166 del codice penale.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore, il Governo si rimette alla Commissione, sia pure con atteggiamento sostanzialmente favorevole (in quanto era intendimento del Ministero di grazia e giustizia proporre analoga formulazione, ma, non avendo ottenuto l'assenso da parte del Consiglio dei ministri, ciò non è stato possibile).

Sulla questione dei minori accolgo l'invito alla riflessione, ma devo svolgere alcune osservazioni. Avendo fissato il principio per cui gli effetti della sospensione condizionale della pena si estendono alle pene accessorie, non si può con-

lo stesso provvedimento eliminare parte dell'efficacia della norma generale prevenendo casi di esclusione. È vero che per i minori la pena accessoria della sospensione della potestà parentale ha valore di tutela, però è anche vero che l'automatismo dell'applicazione, anche in caso di concessione della condizionale, talvolta si è rivelato eccessivamente punitivo rispetto a situazioni in cui si era verificato il pieno recupero, nell'ambito familiare, del rapporto fra genitori e minori. Tale automatismo, pertanto, ha effetti rovesciati eccessivi.

Teniamo conto del fatto che la sospensione condizionale della pena è un potere discrezionale del giudice e non è automatica; sarà quindi il giudice a valutare se dalla sospensione del provvedimento di decadenza della potestà parentale possano derivare elementi di pericolo per il minore.

Comunque, tale proposta può essere oggetto di una modificazione della normativa riguardante il diritto di famiglia e di quella relativa ai reati commessi in danno dei minori.

In questa sede, a giudizio del Governo, non sarebbe possibile pensare d'introdurre modifiche al principio generale dell'estensione degli effetti della sospensione condizionale alle pene accessorie.

Il Governo è, tuttavia, disponibile ad ulteriori riflessioni ed a valutare proposte specifiche. Vorrei, però, che si tenesse presente l'eccessiva rigidità che si determinerebbe qualora non si estendessero i benefici della sospensione condizionale della pena a situazioni nelle quali vi è stato il recupero di un rapporto affettivo nell'ambito familiare.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testobase per la discussione il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.



Avverto che la votazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati avverrà in linea di principio, in quanto necessitano del parere della I Commissione.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità; ».

MAURO MELLINI. Signor presidente, ho l'impressione che le repliche del relatore e del rappresentante del Governo non smentiscano le mie osservazioni sull'articolo 1, in merito al « salto » logico rappresentato dal passaggio, nell'ambito dell'articolo 62, n. 4), del codice penale, dalla fattispecie oggettiva di determinati reati al riferimento ai « motivi di lucro » che potrebbero essere applicabili a reati di qualsiasi natura. È ben vero che è presente la limitazione rappresentata dal fatto che « il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità », ma è anche vero che rispetto ad un concetto oggettivo relativo a reati che, in relazione alla loro fattispecie (cioè all'astrattezza della prefigurazione contenuta nella norma) siano contro il patrimonio o comunque offendano il patrimonio, si introduce la necessità di un giudizio di equivalenza speciale, se non di prevalenza, che altera completamente la natura dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4), del codice penale.

Essa si renderebbe applicabile a reati di natura completamente diversa da quelli contro il patrimonio o che offen-

dano il patrimonio. Si potrebbe ipotizzare il caso dell'ingiuria o del danneggiamento su commissione. Una persona che ne ingiuria un'altra su commissione agisce sicuramente per motivi abietti, ma commette il delitto per motivo di lucro e cagiona un danno di speciale tenuità. Se il reo conseguisse un lucro molto modesto, si renderebbe applicabile l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4), del codice penale.

Avevo invitato il relatore a far riferimento, in relazione al lucro, non ai motivi ma alle fattispecie, cioè a quelle fattispecie che presuppongano un lucro da parte dell'agente, per esempio la corruzione. In questo caso, il lucro è ciò che induce il corrotto ad agire, mentre se ci riferissimo genericamente a « motivi di lucro » si verificherebbero le incongruenze cui ho accennato.

Non ho presentato un emendamento e non sono in condizione di farlo ora, perciò, allo stato dei fatti, preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 1.

GAETANO VAIRO. Per la verità, l'intervento dell'onorevole Mellini mi ha fatto sorgere alcune perplessità sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista pratico.

Dal punto di vista concettuale operiamo un grande salto di qualità perché superiamo la barriera tra i motivi di una condotta criminosa e la tipicità del reato. Solo il reato contro il patrimonio è compatibile con l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4), del codice penale, altrimenti andremmo incontro agli inconvenienti cui è stato fatto riferimento.

Dal punto di vista pratico, si darebbe all'imputato l'espedito di dire di aver agito per i motivi previsti da questo articolo.

Pertanto, propongo di accantonare l'articolo 1, per sollecitare su di esso una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Non ho colto il rapporto tra le due circostanze attenuanti, in particolare per ciò che concerne il fatto che esse concorrano o meno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Il pericolo cagionato deve essere di speciale tenuità e, quindi, anche il lucro deve avere le medesime caratteristiche.

PRESIDENTE. Vorrei sottoporre ai colleghi una considerazione che forse può risolvere il problema. Nel caso di un delitto contro il patrimonio in cui si sia cagionato un danno di speciale tenuità, in astratto concorrono due attenuanti, quella tradizionale e l'altra. Se il movente è quello di cagionare un danno particolarmente tenue, evidentemente si pone il problema del concorso delle attenuanti. Ora, si può stabilire che l'una prevalga sull'altra, ma bisogna innanzitutto verificare quale sia quella da considerare prevalente.

MAURO MELLINI. Credo che la risposta sia che l'attenuante rimane sempre e solo una. L'articolo, infatti, reca tra le due ipotesi un « ovvero », cioè più aspetti della medesima attenuante.

PRESIDENTE. Si tratta di verificare se non si debba escludere il concorso delle due circostanze attenuanti. Nella pratica, infatti, accadrà che troveranno applicazione tutte e due.

MAURO MELLINI. Non è possibile, perché l'attenuante è una.

BRUNO FRACCHIA. Si tratta di stabilire se la circostanza attenuante di cui al numero 4) dell'articolo 62 del codice penale debba valere anche per delitti diversi da quelli ivi menzionati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Vairo di accantonare l'articolo 1.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *Effetti della sospensione.* — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

*Al capoverso, dopo le parole:* La sospensione condizionale della pena, *aggiungere le seguenti:* o il condono dell'intera pena.  
2. 1

Mellini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori ».

2. 01

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Guidetti Serra.

MAURO MELLINI. Ho ascoltato con un qualche sconcerto il rappresentante del Governo affermare che la questione dovrebbe essere affrontata in sede di legge autorizzativa del Presidente della Repubblica a concedere indulto. Manifesto sconcerto perché gli effetti dell'indulto sono regolati dal codice penale, e perché in questo modo creeremmo un'ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino in identica situazione.

Vorrei, inoltre, osservare che il contenuto dell'articolo in discussione va correlato con quello dell'articolo 5 e con l'emendamento proposto dal Governo. Quest'ultimo propone l'applicazione re-

troattiva ai procedimenti in corso. Bisogna, tuttavia, considerare che il soggetto che abbia avuto la « disgrazia » di vedersi applicare l'indulto invece della condizionale sarebbe notevolmente svantaggiato, ad esempio per ciò che concerne la possibilità di riprendere a lavorare, cosa che non accadrebbe a chi fosse stata applicata la sospensione condizionale della pena. Mi sembra, in definitiva, che non aggiungendo, come io propongo, il riferimento all'indulto, si prepari il terreno ad un contenzioso molto grave.

Mi auguro, pertanto, che il Governo voglia riesaminare il suo punto di vista in ordine all'emendamento da me proposto, la cui reiezione — lo ribadisco — creerebbe una evidente situazione di ingiustizia.

**PRESIDENTE.** Vorrei sapere cosa accadrebbe nel caso in cui una pena fosse sospendibile condizionalmente e vi fosse l'indulto da applicare.

**MAURO MELLINI.** In questi casi ho visto accadere cose molto strane.

**PRESIDENTE.** Vorrei osservare che, se venisse applicata la sospensione condizionale della pena e si volesse rispettare il termine, si avrebbe come conseguenza l'estinzione del reato.

**MAURO MELLINI.** In molti casi sappiamo che si è applicato l'indulto pur potendosi applicare la condizionale; oggi, tuttavia, la situazione si è completamente capovolta.

**GAETANO VAIRO.** Il rilievo fatto dall'onorevole Mellini ha, a mio avviso, valenza sociale. Infatti, non si può perdere di vista la differenza tra causa estintiva del reato e causa estintiva della pena. Evidentemente il legislatore ha tenuto presente questa differenza ed anche il rappresentante del Governo poc'anzi ha giustamente affermato che il problema posto dall'onorevole Mellini dovrà essere affrontato in altra sede.

Ciò nonostante, la disparità rimane, ma essa attiene alla differenza ontologica

tra la causa di estinzione del reato e causa di estinzione della pena.

**BRUNO FRACCHIA.** Non credo si possa condividere l'opinione dell'onorevole Mellini in ordine all'articolo 174 del codice penale. L'estensione delle pene accessorie anche in caso di applicazione dell'indulto dipende, comunque, dal decreto di amnistia, di clemenza. La fonte è, pertanto, diversa e non è possibile sottrarre ad una fonte come questa una materia così come viene disegnata dall'articolo 174 del codice penale. Ci troviamo, insomma, in ambiti distinti e di fronte ad istituti diversi. Sotto il profilo dell'opportunità, non riterrei opportuna la previsione formulata dall'onorevole Mellini.

**MAURO MELLINI.** Gli effetti sono diversi. Noi stiamo parlando di provvedimenti già intervenuti (quelli futuri si adegueranno o no a questa concessione): si verifica una disparità di trattamento perché noi attribuiamo alle misure in oggetto effetto retroattivo, mentre i provvedimenti di condono già assunti in base al disposto del decreto di clemenza non hanno tale caratteristica.

Aggiungo, inoltre, che quanto dice il collega Vairo è esatto, ma noi non facciamo conseguire la riammissione nel pubblico impiego all'estinzione del reato che interviene al termine della sospensione condizionale della pena, bensì all'applicazione stessa di tale misura.

Infine, le possibilità di impugnazione, che pure esistono rispetto a colui al quale è stato applicato il condono in luogo della sospensione della pena, molto spesso non vengono attivate e l'interesse ad impugnare è circoscritto in conseguenza di quella che è la limitata differenziazione esistente al momento.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Mi richiamo alle considerazioni del collega Vairo, che condivido, ed esprimo quindi parere contrario all'emendamento in esame.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero innanzitutto rilevare che esiste un aspetto formale nel senso che in questa sede non può essere presentato un emendamento quale quello in discussione, che andrebbe invece più propriamente riferito all'articolo 174 del codice penale.

Tuttavia, a parte queste motivazioni relative all'inammissibilità dell'emendamento, vi sono ragioni sostanziali e di principio in base alle quali esso non può essere accolto.

La prima è relativa alla diversità degli istituti, perché la sospensione condizionale estingue il reato.

Va tenuta presente la disuguaglianza delle situazioni in cui la norma modificata, se l'emendamento fosse accolto, sarebbe applicata. L'indulto si applica a reati molto più gravi di quelli per i quali è previsto il beneficio della sospensione condizionale, per cui andremmo ad estendere oltre la portata sostanziale di questo provvedimento gli effetti della non applicazione delle pene accessorie (mi riferisco a condanne a cinque o sei anni di carcere, ad otto anni di detenzione per furto, ricettazione o quant'altro). Ritengo che su questo punto occorra riflettere e che la sede opportuna per affrontare il problema sia quella dell'emanazione del decreto presidenziale.

Desidero poi svolgere un'ultima considerazione per cercare di convincere il collega Mellini. È vero che, in sede di sentenze relative a reati specifici, è sempre stata applicata, salvo eccezioni che non conosco, la sospensione condizionale e non l'indulto, in quanto la prima è più favorevole all'imputato. Quindi, anche con la norma transitoria, si avrebbe una situazione in cui, quasi esclusivamente per questo tipo di reati, non è stata inflitta la condanna definitiva con l'applicazione dell'indulto, ma è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Pertanto, vi è anche una ragione pratica che non sorregge la richiesta dell'onorevole Mellini; di conseguenza, il Governo esprime parere contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 2. 01.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 2. 01.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 2. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene ».

(È approvato).

#### ART. 4.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 4-bis.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

4. 01.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 4. 01, accettato dal relatore.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata.

2. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti dal

diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, possono a domanda essere riammessi in servizio, purché la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

3. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte della Amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

4. La riammissione in servizio è comunque subordinata alla vacanza del posto; il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione dal servizio.

5. Quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

6. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

5. 01.

Gli onorevoli Forleo, Finocchiaro Fiddelbo e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 5. 01, al comma 4, sopprimere le seguenti parole:*

La riammissione in servizio è comunque subordinata alla vacanza del posto.  
0. 5. 01. 1.

Pongo in votazione l'articolo 5.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 5. 01 ed al subemendamento 0. 5. 01. 1.

FRANCESCO FORLEO. Non credo si possa paragonare, per analogia, la riammissione in servizio al meccanismo generalmente introdotto nell'ambito della pubblica amministrazione. Infatti, la riammissione in servizio è un atto legato alla volontà di colui che è uscito dall'am-

ministrazione, mentre qui siamo in presenza di un procedimento penale che ha prodotto degli effetti modificati dal presente provvedimento. Pertanto, ribadisco che, a mio avviso, non si può assimilare la riammissione in servizio all'istituto previsto dall'attuale testo unico concernente il pubblico impiego.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel complesso, la ragione di tale emendamento è evidente: si intendono estendere gli effetti del provvedimento a coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge, abbiano ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Da parte del gruppo comunista è stata prospettata, invece, l'esigenza di eliminare la condizione che subordina la riammissione in servizio del dipendente all'effettiva vacanza del posto. Tale condizione nasce da un principio di coordinamento e di equilibrio: infatti mentre la riammissione in servizio, il cui istituto è previsto dal testo unico del 1956 concernente gli impiegati civili dello Stato, è legata alla vacanza del posto, ciò non avviene per la reintegrazione, che è concessa a chi abbia ottenuto l'assoluzione in giudizio. Quest'ultima ripristina una situazione di diritto soggettivo, che è tutelata per quanto riguarda gli impiegati civili, per cui a seguito dell'assoluzione si deve comunque provvedere alla loro reintegrazione in servizio, anche se non vi sia vacanza del posto.

Non mi sembra opportuno istituire un trattamento diverso rispetto alle situazioni disciplinate dal citato testo unico che, come ho detto, regola l'istituto della riammissione in servizio, poiché altrimenti andremmo a parificare il condannato all'assolto.

Il Governo ritiene, pertanto, che conformemente alla normativa vigente, debba essere mantenuto il collegamento al concetto di vacanza del posto, e si dichiara contrario al subemendamento 0. 5. 01. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al subemendamento proposto per ragioni di equità e giustizia in ordine alla disponibilità del posto di lavoro.

GAETANO VAIRO. Ritengo che l'accoglimento del subemendamento 0. 5. 01. 1. sia l'aspetto più logico dell'adesione al principio-base informatore del provvedimento. Non si tratta di parificare l'imputato assolto a quello condannato, in quanto la sospensione condizionale della pena è causa estintiva del reato ed è equiparabile — dopo cinque anni — all'amnistia. Non è, quindi, possibile immaginare, se non addirittura come palese violazione dei doveri costituzionali, che la sospensione condizionale della pena ed il valore della causa estintiva del reato non siano sufficienti a legittimare lo Stato a riammettere in servizio un dipendente colpito da condanna penale.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Condivido le osservazioni dell'onorevole Vairo in quanto — proprio perché vogliamo inquadrare la questione sotto il profilo ordinamentale — appare necessaria una precisazione ulteriore. Non concordo, invece, con il senatore Castiglione in ordine alla qualificazione che egli ha dato della sospensione condizionale della pena.

Le fonti della destituzione nel nostro ordinamento sono due: una di diritto, che consegue alla condanna pur se sospesa, l'altra derivante dall'esito del provvedimento disciplinare. Anche se le fonti sono due, la *ratio* che consegue alla destituzione dovrebbe essere unica: quella, cioè, di garantire in sede di giudizio o di escludere dal servizio coloro i quali non possano assicurare un andamento della pubblica amministrazione improntato ai principi che la regolano.

Nel caso di specie, l'aver conservato la possibilità di procedere alla destituzione in esito ad un provvedimento disciplinare, oppure in caso di condanna sospesa, rafforza il potere di autotutela della pubblica amministrazione.

Resta da dire — e mi pare argomento decisivo — che un diritto soggettivo, qual è quello del pubblico dipendente di essere riammesso in servizio, non può essere condizionato da situazioni di mera casualità. Nessuna situazione di diritto oggettivo, infatti, può essere condizionata da elementi che non siano predeterminati per legge.

In questo senso, a nome del gruppo comunista, auspico la soppressione della prima parte del comma 4 dell'articolo aggiuntivo 5. 01.

FERDINANDO FACCHIANO. Condivido le osservazioni dei colleghi Vairo e Finocchiaro per i motivi che essi hanno illustrato e che io ora non ripeterò. Trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, lasciare margini di discrezionalità alla pubblica amministrazione rappresenterebbe un *vulnus* per il nostro ordinamento.

Esprimo, pertanto, parere favorevole sul subemendamento Forleo ed altri 0. 5. 01. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento

Forleo ed altri 0. 5. 01. 1, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5. 01 presentato dal relatore, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Comunico che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di principio nella seduta odierna saranno inviati alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere. La Commissione giustizia sarà conseguentemente convocata dopo che la I Commissione avrà espresso tale parere.

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO